

**CONTRIBUTO UNIFICATO**



**16553/14**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Oggetto

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente -
- Dott. STEFANO BENINI - Consigliere -
- Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Rel. Consigliere -
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

Fallimento.  
 Revoca.  
 Rendiconto  
 del  
 curatore.  
 Questione  
 della  
 individuazione  
 del soggetto  
 tenuto alle  
 spese ed al  
 compenso al  
 curatore.  
 Inammissibilità.  
 Fattispecie.

ha pronunciato la seguente

R.G.N. 26503/2007

**SENTENZA**

Cron. 6553

Rep. 1121

sul ricorso 26503-2007 proposto da:

Ud. 16/01/2014

CASERTA ANTONELLA (C.F. CSRNNL45M51F839E), PU  
 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI  
 128, presso l'avvocato ARCIPRETE FABRIZIO,  
 rappresentata e difesa dall'avvocato CASERTA  
 GAETANO, giusta procura a margine del ricorso;

2014

- **ricorrente** -

102

**contro**

SANDULLI MICHELE;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 3702/2006 della CORTE  
D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 16/01/2014 dal Consigliere  
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto  
Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha  
concluso per il rigetto del ricorso.

IL CASO.it

4

### Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza 10/11-1/12/2006, ha respinto l'appello proposto da Caserta Antonella contro la sentenza n.9502 del 2005, pubblicata il 28/9/05, pronunciata dal Tribunale di Napoli nel giudizio di rendiconto della gestione da parte del Curatore del fallimento dell'appellante, prof. Michele Sandulli, dichiarando irripetibili le spese dell'appellante.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 13/12/02, aveva revocato il fallimento di Caserta Antonella, alla quale era stato esteso, quale socia di fatto, con sentenza del 15/7/96, il fallimento della società di fatto tra Antonio e Guido de Asmundis; presentato il conto della gestione dal Curatore, prof. Michele Sandulli, la Caserta aveva sollevato contestazioni, osservando che le spese della procedura ed il compenso del Curatore non potevano essere messi a suo carico, sicchè erroneamente era stata detratta dalla procedura la somma di euro 25550,74, imputabile a dette voci, che doveva esserle restituita; il Tribunale, con sentenza del 28/9/05, aveva dichiarato inammissibile l'opposizione della Caserta, ed approvato il conto.

Nello specifico, la Corte territoriale ha rilevato che la questione della individuazione del soggetto tenuto

h

alle spese ed al compenso al curatore va fatta valere nel procedimento di liquidazione del compenso ex art 21 l.f. che, come disposto dall'art.39,2 ° comma l.f. e come si evince dall'art.117 l.f., è successivo all'approvazione del conto, e precede il provvedimento di riparto finale, al quale equivale, nel caso di revoca della dichiarazione di fallimento, quello che dispone la restituzione all'imprenditore tornato *in bonis*, del saldo attivo della procedura e dei beni ancora acquisiti e non liquidati.

Né muta la situazione l'avvenuta liquidazione di acconti sul compenso nel corso della procedura, ex art.39 cpv. l.f., essendo limitato il compito del Tribunale in sede di esame del rendiconto soltanto a valutare se ogni esborso sia legittimo e giustificato, rimanendo estranea la questione dell'imputazione del conto, da risolversi in sede di liquidazione finale del compenso e delle spese.

Né, revocata la dichiarazione di fallimento, le spese di gestione e gli acconti sul compenso diventano non più giustificati e quindi da escludersi dal rendiconto, con obbligo di restituzione per il Curatore, atteso che ai sensi dell'art.21, 1° comma l.f., la revoca lascia salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti, per cui non rende illegittimo l'operato della Procedura, e la

h

legittimità degli atti va condotta facendo riferimento alla situazione esistente al momento del compimento degli atti stessi.

Avverso detta pronuncia ricorre la Caserta, sulla base di tre motivi.

L'intimato non ha svolto difese.

#### Motivi della decisione

1.1.- Col primo mezzo, la ricorrente denuncia nullità della sentenza in relazione all'art.112 c.p.c., per mancata pronuncia sul capo di domanda, con cui la parte ha chiesto dichiararsi che le spese della procedura fallimentare non possono essere poste a carico della stessa.

1.2.- Col secondo motivo, la ricorrente denuncia vizio di nullità della sentenza in relazione all'art.112 c.p.c.; vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria, per avere la Corte d'appello omesso di pronunciarsi anche sul capo di domanda, relativo alla correzione del rendiconto, in relazione alle uscite in detrazione dell'attivo da restituirsi alla Caserta, alla quale non interessa nel resto sapere su chi debbano gravare le spese della Procedura, di cui la Corte, contraddittoriamente, ha dichiarato essere ormai certa la spettanza all'Amministrazione finanziaria.

4

1.3.- Col terzo motivo, la ricorrente denuncia vizio di nullità della sentenza ex art.112 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.147 e 8 T.U. spese di giustizia, degli artt.21, 39,117 l.f., 263 e ss., 91 e ss c.p.c.; insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla posizione dell'ex fallito e dei suoi diritti.

La ricorrente ribadisce che anche se la controversia è insorta in sede di rendiconto, una volta passati alla fase contenziosa, si instaura un regolare giudizio di cognizione, nel quale ben può essere decisa la domanda di condanna del Curatore al pagamento di una somma pari a quella indicata nel rendiconto come spese della Procedura e compenso al Curatore.

Sostiene la ricorrente che la procedura ex art.21 l.f. può essere proposta solo dal Curatore; gli artt.39 e 117 l.f. si applicano al fallimento non revocato; nel caso di revoca, il rendiconto acquista una diversa funzione, e principalmente si andranno ad analizzare le entrate e le uscite, gli eventuali abusi, ~~ed~~ il Curatore perde la sua qualifica, diviene amministratore che, esaurito il mandato (pubblico), procede alla restituzione dando conto del suo operato, secondo la procedura generale di cui all'art.263 c.p.c., e l'ex fallito non può accettare

un conto nel quale gli siano addebitate spese che non deve sopportare per legge.

La revoca ha effetto retroattivo, e l'art.21 l.f. introduce una deroga, limitatamente agli effetti degli atti e non agli atti, per cui si devono salvare solo gli atti definitivi e non quelli provvisori, come i decreti del G.D. di autorizzazione ai prelievi provvisori.

3.1.- I tre motivi del ricorso, da valutarsi congiuntamente in quanto strettamente collegati, sono da ritenersi infondati.

E' corretta infatti la statuizione di base resa dalla Corte del merito, ovvero che nel procedimento di rendiconto non può introdursi la questione dell'individuazione del soggetto sul quale devono gravare le spese ed il compenso al curatore, stante la diversità temporale e funzionale tra il procedimento di approvazione del conto e quello di liquidazione del compenso al curatore, che segue al primo, presupponendo che l'operato del curatore sia stato esaminato e ritenuto esente da critiche, ai sensi degli artt. 21,2° comma, 39, 2° comma e 117, 1° comma l.f., che stabilisce altresì che il riparto finale segue all'approvazione del conto ed alla liquidazione del compenso ( ed in caso di revoca, come nella specie, a detto riparto è equiparabile il provvedimento del Tribunale, che dispone

4

la restituzione all'imprenditore tornato *in bonis* del saldo attivo della Procedura e dei beni acquisiti e non ancora liquidati).

Ed il giudizio di rendiconto ha come specifico oggetto il controllo, da parte del giudice delegato, dei creditori ammessi al passivo e del fallito, della gestione, fonte di eventuale responsabilità personale, art.38 l.f.. del patrimonio effettuata dal curatore (così la pronuncia 3696/2000).

Sulla specifica questione, si è pronunciata questa Corte, nella risalente pronuncia 99/1966, affermando che la decisione del compenso dovuto al curatore compete, ai sensi dell'art.39 l.f., al Tribunale, quale organo del Fallimento, dopo l'approvazione del rendiconto, onde essa esula dal giudizio di rendiconto, cui essa è estranea, oltre che successiva nel tempo.

E che non possa farsi questione della individuazione del soggetto tenuto alle spese ed a sopportare il compenso al curatore nel procedimento di approvazione del rendiconto, è reso ancora più palese dalla statuizione di questa Corte, in relazione all'onere per il curatore, che richieda la liquidazione del compenso, di individuare, sin dall'atto introduttivo del procedimento, il soggetto che ritiene onerato del pagamento delle spese e del compenso.

h



Ed infatti, la pronuncia 18541/2012, richiamando quanto già espresso nelle sentenze 12349/1999, 18421/2005, 12411/2006, 10099/2008, ha affermato che il Tribunale è tenuto a verificare e quindi ad illustrare quale sia stato il contributo causale dei soggetti incidente sulla sua apertura, attesa la normativa applicabile *ratione temporis*, risultante dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale (Corte cost. 6 marzo 1975 n. 46) della disposizione dell'art. 21, 3° comma. l.f., nella parte in cui, nel caso di revoca della dichiarazione di fallimento, essa poneva a carico di chi l'aveva subita pur senza che ne ricorressero i presupposti e senza avervi dato causa le spese di procedura e il compenso del curatore, abrogata con decorrenza dal 1 luglio 2002 dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 147( che ne ha ripreso il contenuto dispositivo), alla stregua della quale spetta alla parte istante individuare, sin dall'atto introduttivo del procedimento, il soggetto cui addossare l'onere delle spese e del compenso della procedura. Questo quadro di riferimento, sostanzialmente immutato pur dopo l'abrogazione dell'art. 21, 2° comma l.f., disposta dal D.Lgs. n. 5 del 2006 che ha nel contempo modificato il testo della L. Fall., art. 18, prevedendo all'u.c. che "le spese di procedura ed il compenso di

4

curatore sono liquidati dal tribunale su relazione del giudice delegato con decreto reclamabile ai sensi dell'art. 26", alla luce del citato intervento del giudice delle leggi, così come del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 147, esclude in conclusione che possa addossarsi il costo della procedura senza previa indicazione della parte che si ritenga onerata ed in assenza di un accertamento di un suo contegno colpevole.

Non può infine accedersi alla prospettazione della ricorrente, secondo la quale, intervenuta la revoca del fallimento, dalla salvezza dei soli effetti e non degli atti, ex art.21, 1° comma, l.f., conseguirebbe la caducazione dei provvedimenti di concessione degli acconti sul compenso, quali atti provvisori che diventano definitivi solo con l'approvazione del rendiconto; di contro a detta tesi, deve ritenersi che la legittimità degli atti compiuti, i cui effetti sono resi salvi dalla norma cit., va valutata alla stregua della sottoposizione, in allora, alla procedura, nè la successiva revoca rende tali atti illegittimi, salva la possibilità per l'imprenditore *in bonis* di agire per ottenere dal soggetto, sul quale devono gravare le spese ed il compenso, il rimborso di quanto detratto dall'attivo nel corso della procedura.



Dal principio affermato, consegue che la Corte del merito non è incorsa in alcuna omissione di pronuncia, che, per quanto sopra rilevato, non era ammissibile nel procedimento di rendimento del conto.

Conclusivamente, va respinto il ricorso.

Non si dà pronuncia sulle spese, non essendosi costituito l'intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, in data 16 gennaio 2014

Il Presidente

Il Consigliere est.

*R.M. De Vito*

*[Signature]*

**Depositato in Cancelleria**

**20 MAR 2014**

**IL CANCELLIERE**  
**Alfonso Madafferi**

*[Signature]*